Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 480ª seduta pubblica per martedì 20 settembre 1966, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione della mozione n. 26 e svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(7248)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. **696**.

Modifica dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visti l'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541 e l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 250, che hanno modificato il predetto art. 383;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 250, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo.

Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro.

Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata.

Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario.

La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza.

Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega.

In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta.

Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti coloro dai quale è stata delegata. Nel caso però di accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota.

Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 42. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. **697**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Letteratura umanistica;
Filosofia morale.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Letteratura umanistica;
Filosofia morale;
Igiene.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

Filosofia morale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 36. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. **698**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

10) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
11) Letteratura latina medioevale;
12) Storia della musica;
13) Storia delle tradizioni popolari;
14) Storia della Sicilia antica.

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

12) Auxologia;
13) Filosofia della storia;
14) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

8) Storia delle tradizioni popolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 37. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **699**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta;
Sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

29) Semeiotica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 39. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **700**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo satuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 252, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Corso

di specializzazione di Tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Corso di specializzazione di tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni

Art. 253. — I corsi di specializzazione di tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni vengono organizzati dall'Istituto di fisica dell'Università di Bologna. Gli allievi acquisteranno conoscenza pratica delle tecniche di base per la manipolazione dei radioisotopi e delle tecniche speciali di misura della radioattività; particolare attenzione verrà dedicata ai problemi di protezione dalle radiazioni.

Art. 254. — Saranno ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Chimica, Chimica industriale, Farmacia, Ingegneria ed Agraria. Inoltre per dare ai partecipanti l'effettiva possibilità di impiegare successivamente le tecniche nei loro laboratori, ciascuno di essi potrà farsi accompagnare da un tecnico (chimico o elettronico). Una Commissione presieduta dal direttore del corso deciderà per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati.

Art. 255. — Il direttore del corso verrà nominato per un triennio dalla Facoltà di scienze, su proposta del direttore dell'Isituto di fisica. Ogni anno il direttore del corso sottoporrà all'approvazione della Facoltà di scienze il calendario dei corsi ed il nome dei docenti tra riconosciuti esperti della materia, italiani o stranieri.

Art. 256. — La durata del corso è annuale. Gli insegnamenti impartiti ed il nome dei docenti, il numero dei posti disponibili verranno resi noti anno per anno con pubblico bando.

Gli insegnamenti impartiti sono:

1) Elementi di dosimetria e tecniche di misura della dose;
2) Elementi di radioattività e tecniche di misura;
3) Fisica sanitaria e radioprotezione;
4) Elementi di chimica nucleare e radiochimica;
5) Complementi di matematica (impiego dei calcolatori elettronici).

Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni pratiche.

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze e seminari.

Art. 257. — Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verrà rilasciato un attestato di frequenza; a coloro che avranno frequentato il corso e avranno superato una prova d'esame su tutte le materie verrà rilasciato un certificato di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 38. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966.

Sostituzione di un componente supplente della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1966 (registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1966, registro n. 4, foglio n. 323), con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della predetta Giunta per il biennio 1966-1967;

Vista la nota 18 luglio 1966, con la quale la prefettura di Torino, in considerazione del trasferimento ad altra sede del direttore di sezione Cannata dott. Francesco, designa quale componente supplente della Giunta il direttore di sezione Battisti dott. Sergio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il direttore di sezione della prefettura di Torino Battisti dott. Sergio è nominato membro supplente della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta fino alla scadenza del biennio 1966-67.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1966
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 274

(6998)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo (Arezzo) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 22 novembre 1964 si costituiva in seno al Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo — composto di 15 membri — un'esigua maggioranza di otto consiglieri.

La Giunta espressa da tale schieramento veniva, però, a perdere l'unico voto di maggioranza a seguito della morte del sindaco, avvenuta il 18 aprile 1966.

Si determinava, pertanto, nel predetto Consiglio la contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del nuovo sindaco.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 7, 8 e 15 maggio u. s., si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto — con atto del 25 maggio 1966, fatto notificare a tutti i consiglieri — lo diffidava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, a provvedere, nel termine di 10 giorni, a quell'adempimento, riflettente un preciso ed essenziale obbligo di legge, la cui omissione aveva determinato una situazione di incertezza e di stasi nell'attività deliberativa del Comune.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto le due sedute convocate, a seguito della predetta diffida, per il 5 e il 9 giugno scorso risultavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 luglio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Carmelo Russo, vice prefetto ispettore.

Roma, addì 27 agosto 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo (Arezzo) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 luglio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Russo, vice prefetto ispettore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediameno degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

razioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici

SARAGAT

TAVIANI

(7026)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.

Nomina di un membro e del segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, numero 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale n. 27514 dell'8 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1959, registro n. 12 Finanze, foglio n. 52, con il quale il dottor Corrado Genovesi fu nominato segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;

Visto il decreto ministeriale n. 2/40990 del 10 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1965, registro n. 36 Finanze, foglio n. 397, con il quale il dott. Carlo Bonavita, nella sua qualità di capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, fu nominato membro del Comitato predetto;

Considerato che il dott. Carlo Bonavita è stato assegnato a dirigere altro servizio e che, con decreto ministeriale 1° luglio 1966, il dott. Corrado Genovesi, direttore di sezione, è stato incaricato della reggenza della divisione lotterie;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, numero 1677, il dott. Corrado Genovesi deve fare parte del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in qualità di componente, cessando così dall'incarico di segretario del Comitato predetto;

Ritenuto doversi provvedere contemporaneamente alla nomina del segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali nella persona del dottor Armando Castana, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Decreta:

Il dott. Corrado Genovesi, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, cessa dall'incarico di segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali e, nella sua qualità di reggente la divisione lotterie, è nominato componente del Comitato predetto.

Il dott. Armando Castana, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1966
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 252

(6928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa borgate agricole Cincinnato, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 agosto 1966 la gestione commissariale della Società cooperativa borgate agricole Cincinnato, con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1966.

(6932)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Godrano (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.612.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7045)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Sciara (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.064.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7046)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Cefalù (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.546.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7049)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Santa Domenica Vittoria (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.215.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7051)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Floresta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7053)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Castroreale (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.730.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7054)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Troina (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.795.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7055)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Capizzi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.493.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7056)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Viagrande (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.465.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7057)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Zafferana Etnea (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.123.012 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7058)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Delia (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.964.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7059)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Cianciana (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.666.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7060)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1966, il comune di Marianopoli (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.608.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7061)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Casteltermini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.376.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7062)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Villamaina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.065.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7029)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Taormina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.681.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 945, n. 51.

(7052)

Autorizzazione al comune di Cavedago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Cavedago (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.996.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7030)

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Meleti (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 737.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7032)

Autorizzazione al comune di Lomaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Lomaso (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7044)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Camporotondo Fiastrone (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.530.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7047)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7048)

Autorizzazione al comune di San Sepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di San Sepolcro (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7050)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Roccasecca (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.243.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7031)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.015.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7033)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Acquafondata (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.219.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7034)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1966, il comune di Morolo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7035)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

437' Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 8 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1966, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 366, con il quale ai signori Candido Scapin, Antonietta Mioni in Scapin e Flaviano Scapin, tutti rappresentati dal primo, residente in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni quindici dalla data del presente decreto, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località denominata «Zara» del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 2 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1966, registro n. 1, foglio n. 97, con il quale alla Società Mineraria Amiantifera Italiana (M.A.I.S.A.), con sede in Milano, è accordato, a decorrere da oggi, l'ampliamento della concessione mineraria di amianto «Cima Franscia Maisa» sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, per una superficie di Ha. 1.14.93.

La superficie della concessione per effetto del suddetto ampliamento, ha un'estensione di Ha 3.54.31

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 8 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1966, registro n 1, foglio n. 98, con il quale all'Industria Mineraria Italiana - I.M.I. - del rag. C. Fabi, con sede in Milano, è accordato a decorrere da oggi, l'ampliamento della concessione mineraria di amianto «Lanterna Nord», sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio per una superficie di Ha 6. La superficie della concessione per effetto del suddetto ampliamento, ha un'estensione di Ha 41.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 28 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1966, registro n. 1, foglio n. 99, con il quale alla S.p.a. Industria Cementi F. Rusconi, con sede in Milano, è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento in località «Sasso di Poiano» del comune di Caravate, provincia di Varese

Decreto del prefetto della provincia di Arezzo 8 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 16 agosto 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla S.p.a. Fontemura, con sede in Cinisello, provincia di Milano, è accordata la concessione di acqua minerale denominata «Fontemura», sita in comune di Arezzo località Alpe di Poti, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso.

(7015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 14 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,66	623,45	623,52	623,49	623,45	623,70	623,40	623,70	623,70	623,55
$ Can.	579,52	579,50	579,50	579,15	579,20	579,50	579,25	579,55	579,50	579,40
Fr. Sv.	143,93	143,92	144,03	144,045	143,90	143,95	144,03	144 —	143,95	143,90
Kr D.	90,19	90,20	90,25	90,27	90,20	90,21	90,23	90,20	90,21	90,20
Kr N.	87,25	87,25	87,32	87,26	87,15	87,26	87,27	87,25	87,26	87,25
Kr Sv.	120,72	120,68	120,82	120,73	120,75	120,72	120,69	120,70	120,72	120,70
Fol.	172,33	172,30	172,34	172,35	172,30	172,32	172,30	172,35	172,32	172,30
Fr. B.	12,49	12,49	12,49	12,4950	12,49	12,49	12,487	12,50	12,49	12,49
Franco francese	126,96	126,80	126,80	126,77	126,85	126,99	126,77	126,90	126,95	126,82
Lst.	1738,29	1739,15	1739,85	1739,45	1739,30	1738,50	1739,15	1738,50	1738,50	1739,20
Dm occ.	156,30	156,29	156,32	156,305	156,25	156,29	156,27	156,30	156,29	156,30
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,16	24,15625	24,12	24,15	24,159	24,17	24,15	24,155
Escudo Port.	21,69	21,69	21,70	21,70	21,75	21,70	21,69	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,415	10,40	10,41	10,41	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 14 settembre 1966

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,325	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,475	» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,675	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,725	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,925	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1966

1 Dollaro USA	623,445	1 Franco belga	12,491
1 Dollaro canadese	579,20	1 Franco francese	126,77
1 Franco svizzero	144,037	1 Lira sterlina	1739,30
1 Corona danese	90,25	1 Marco germanico	156,287
1 Corona norvegese	87,265	1 Scellino austriaco	24,158
1 Corona svedese	120,71	1 Escudo Port.	21,695
1 Fiorino olandese	172,325	1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 Mod. 241 D. P. — Data: 21 aprile 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Sanetti Giovanni, nato a Monforte d'Alba il 25 luglio 1889 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 24.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 agosto 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6828)

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1975, al portatore

A norma dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 12 successivo), si rende noto che il 20 settembre 1966, le sezioni di Tesoreria inizieranno la consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975, relativi sia alle operazioni di rinnovo di quelli 1966 che alle sottoscrizioni in contanti.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7019)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda del sig. Franchi Galliano intesa ad ottenere per sè e familiari la restituzione, nella forma originaria, del proprio cognome, già ridotto in forma italiana, con decreto prefettizio dadato 20 giugno 1932, n. 50/241/I, e precisamente da Franchi a Franch;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Franchi Galliano, nato a Trieste il 13 agosto 1902, e residente a Gorizia, via del Santo n. 28, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Franch ».

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria anche il cognome di:

1) Bisiak Nicolina in Franchi, nata a Gorizia il 6 dicembre 1905, moglie;

2) Franchi Fabio, nato a Gorizia il 22 ottobre 1942, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 5 settembre 1966

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

(7021)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di dattilografo in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1966, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 112, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 23 della legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto l'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, è costituita come segue:

Presidente:

Petroni avv. Roberto, vice avvocato dello Stato.

Membri:

Pintor avv. Giovanni, procuratore capo dello Stato;

Vitale Ermini prof.ssa Laura, titolare di lettere italiane nella scuola media « Locatelli » di Roma.

Segretario:

Rossi dott. Adalberto, segretario aggiunto.

Art. 2.

E' aggregato alla Commissione di cui all'art. 1 quale membro aggiunto:

Insidioso Monda prof.ssa Clara, insegnante elementare di ruolo, comandata presso il Provveditorato agli studi di Roma, quale esperta per la prova pratica di dattilografia.

Per quanto attiene alla spesa relativa alla partecipazione della Commissione sopraindicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo n. 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1966
Registro n. 6, *foglio n.* 160

(7005)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreti ministeriali 18 novembre 1965 e 16 aprile 1966.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con i decreti ministeriali 18 novembre 1965 e 16 aprile 1966, avranno luogo nei giorni 10 e 11 ottobre 1966, alle ore 8, in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La prova facoltativa scritta di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 12 ottobre 1966, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula.

(6984)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi; del Corpo di genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici; del Corpo di commissariato - ruolo commissariato e ruolo amministrazione; del Corpo sanitario aeronautico - anno 1966-67.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Areonautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnato:

per laureati:

Corpo del genio aeronautico:
ruolo ingegneri . . . . posti n. 50
ruolo chimici . . . » 5
ruolo fisici specialità geofisici . . . » 9
Corpo di commissariato - ruolo:
commissariato . . . » 16
Corpo sanitario aeronautico . . . » 35

per diplomati:

Arma aeronautica - ruolo servizi . . . » 170
Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici . » 124
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione . . . . . » 16

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche . . posti n. 20
specialità infrastrutture aeronautiche . . » 10
specialità elettronica . . » 20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici . . . . . . posti n. 27
specialità armamento . . . . . . » 8
specialità fotografi . . . . » 5
specialità elettricisti . . . . . . » 10
specialità elettronici . . . . » 40
specialità edili . . . . . » 18
specialità assistenti di laboratorio . . . » 9
specialità geofisici . . . » 7

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio areonautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria areonautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare, o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni areomeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture areonautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o in scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione.

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale.

5) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per arti grafiche, per arti fotografiche, per industria ottica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, e del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, se aspiranti all'ammissione al corso della specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dagli Isittuti medico-legali dell'A.M.

L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata, a cura degli Istituti stessi, nelle tre categorie di 1° « ottimo », 2° « buono », 3° « sufficiente ».

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico, nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare per l'aeronautica 5ª Divisione concorsi Roma, entro il 31 ottobre 1966.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 30 novembre 1966.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici — dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al precedente art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo o specialità e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

Per i candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, il Ministero provvederà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile, ad assegnare la specialità ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'A.M.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agl studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti Istituti di Roma e Provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o nelle materie di esame del diploma di scuola media superiore, per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli Organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M., rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo (o Arma), ruolo o specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa.

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso la scuola dell'A.M., sempreché non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità aeronautici:

i concorrenti muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra saranno formate come segue:

1) per i corsi per laureati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) al grado di idoneità somatico-funzionale, con l'assegnazione di 2 punti per la 1ª categoria, 1 punto per la 2ª categoria. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria;

c) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 30 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota d'aliante.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato 1 punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15.

Tale attività di volo deve essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voli effettuati.

2) 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno quattro esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica Radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale saranno assegnati altri 8 punti;

5) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero difesa;

7) da 0,1 a 15 punti, in base a criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri Enti pubblici, o Enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro Ente pubblico, o Ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle Commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 7) della lettera c), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) per i corsi per diplomati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio: con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 15. Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità somatico-funzionale: con l'assegnazione di 5 punti per la 1ª categoria « ottimo »; 3 punti per la 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente »;

c) agli eventuali altri titoli presentati: con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 30 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota d'aliante.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato 1 punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15.

Tale attività di volo deve essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voli effettuati.

2) 15 punti:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso la scuole predette;

3) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica - ruolo servizi che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, al termine del corso triennale;

4) da 0,1 a 15 punti, in base a criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute, attività di paracadutista;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diploma di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o altri Enti pubblici, o Enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, o Enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

publicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico, o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, o tedesca, o spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle Commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera c), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Le Commissioni provvederanno, per ciascuna Arma o Corpo, ruolo e specialità, prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati, come specificato nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'A.M. i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenendo conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a sua giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la scuola allievi ufficiali di complemento dell'A.M.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e che si svolgerà presso una scuola dell'A.M., avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'A.M.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del Comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che, pur avendo superato tutti gli esami di 1ª sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª o nella 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'A.M., saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1966
Registro n. 18 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 220

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare (Aeronautica) - 5ª Divisione concorsi - Viale Università, 4 - ROMA

Io sottoscritto . . nato a . . (provincia di . . .) il . . appartenente al Distretto militare di . . . abitante a (1) . . (provincia di . .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .,

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università, o Istituto, o Scuola di . . nell'anno (5) . . ,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) .

2) .

ecc.

Io sottoscritto al termine della ferma di leva gradisco (o non gradisco) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'A.M. (9).

. li .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (10): . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e specialità ed omettono di indicarli sulla domanda, oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'A.M. dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere presi in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare, devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M., rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio al termine del servizio di leva.

(10) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'A.M. è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(6864)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1965, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica - ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1965, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 188;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerata la necessità di aggregare alla Commissione esaminatrice del predetto concorso membri per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, dato che alcuni candidati hanno chiesto di sostenere esami nelle predette lingue;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, di cui alle premesse, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali, particolarmente esperti nelle lingue medesime:

ten. col. Arma aeronautica - ruolo servizi, in s.p.e. Castelli Benedetto, membro aggiunto per gli esami di lingua francese;

ten. col. Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, in s.p.e. Boni Giuseppe, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese;

magg. Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, in s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

cap. Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, in s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1966
Registro n. 18 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 161

(6978)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio frigorista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio frigorista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 160 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1966.

(7006)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio motorista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio motorista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 163 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1966.

(7007)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio radiomontatore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio radiomontatore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 161 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1966.

(7008)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio pittore e verniciatore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio pittore e verniciatore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 164 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 2 dell'1-28 febbraio 1966.

(7009)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio aggiustatore meccanico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n: 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio aggiustatore meccanico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 162 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1966.

(7010)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 del 1° dicembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1965;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni e le proposte formulate dagli Enti interessati ai sensi di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lamorgese dott. Italo, vice prefetto vicario;
Marra dott. Alfonso, medico provinciale capo titolare dell'Ufficio di Foggia;
Petrone prof. Potito, primario medico dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
Pesce dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
Fulcoli dott. Giacomo, medico condotto.

Espleta le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità. La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 2 settembre 1966

Il medico provinciale: DE MARCO

(6981)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.